

Comunicato del Regno Unito a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2010/C 169/04)

Annuncio della disponibilità di zone di terraferma in Irlanda del Nord per il rilascio di autorizzazioni relative a petrolio e gas a norma del procedimento senza bando di gara

Rilascio di autorizzazioni per ricerche a terra in Irlanda del Nord

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 94/22/CE del Consiglio, il Department for Enterprise, Trade and Investment dichiara che, a norma delle disposizioni del *Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964*, in Irlanda del Nord la terraferma è disponibile in maniera permanente per il rilascio di autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. La disposizione 3 della normativa *Petroleum Production Regulations (Northern Ireland) 1987*, sostituita da *Petroleum Production (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2010*, e la disposizione 3 della normativa *Hydrocarbons Licensing Directive Regulations (Northern Ireland) 2010*, prevedono che si possano presentare domande di autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma in Irlanda del Nord secondo i procedimenti illustrati di seguito.

Primo periodo — Domande da presentare entro il 27 agosto 2010

3. Tutte le parti interessate devono presentare una domanda di autorizzazione per un'area specifica indicata su una carta geografica entro il 27 agosto 2010. Tutte le domande presentate entro questa data sono trattate come se fossero ricevute nello stesso giorno, cioè il 27 agosto 2010, e valutate di conseguenza.

4. Si applicano le disposizioni speciali previste dalle norme 13 e 14 della normativa *Hydrocarbons Licensing Directive Regulations (Northern Ireland) 2010* nel caso in cui un licenziatario precedente e un nuovo richiedente presentino ciascuno una domanda valida per ottenere l'autorizzazione per la totalità o una parte della zona già concessa al licenziatario precedente. Se le domande sono giudicate a pari merito e non è possibile rilasciare autorizzazioni adeguando, con il consenso dei richiedenti, le aree oggetto di richiesta in conformità della norma 13, si applicano le disposizioni di cui alla norma 14.

Rilascio successivo di autorizzazioni — A decorrere dal 30 agosto 2010

5. A decorrere dal 30 agosto 2010 è possibile presentare in qualsiasi momento al Department for Enterprise, Trade and Investment le domande per le zone che non sono già oggetto di domande valide o per le zone non sottoposte ad autorizzazione; tali domande saranno esaminate nell'ordine di ricevimento.

Zone e informazioni disponibili

6. Le zone di terraferma disponibili ai sensi del presente avviso sono indicate nelle carte geografiche depositate presso il Department of Enterprise, Trade and Investment (Minerals and Petroleum Branch), Colby House, Stranmillis Court, Belfast BT9 5BF, UNITED KINGDOM. Sono disponibili anche informazioni sulle autorizzazioni e sulle condizioni che figureranno in tali autorizzazioni, nonché le istruzioni su come presentare le domande. Le carte geografiche e le informazioni possono essere consultate, previo appuntamento (tel. +44 2890388462; fax +44 2890388461; E-mail minerals@detini.gov.uk), da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 16.30, e sono reperibili anche nel sito web del Department: <http://www.detini.gov.uk>. Le carte geografiche saranno aggiornate regolarmente via via che pervengono le domande e che sono concesse le autorizzazioni.

Criteri di valutazione delle domande

7. Le domande saranno valutate in base alla costante necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficaci e sicure per individuare le risorse di petrolio e di gas esistenti in terraferma in Irlanda del Nord.

8. Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) la sostenibilità finanziaria del richiedente e la sua capacità finanziaria per svolgere le attività oggetto dell'autorizzazione nel corso del periodo iniziale, ivi compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale complessivo dell'area oggetto della domanda;

- b) la capacità tecnica del richiedente di svolgere le attività contemplate dall'autorizzazione nel corso del periodo iniziale, ivi compresa la prospezione di idrocarburi nell'area oggetto della domanda;
- c) il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell'area oggetto della domanda. Il programma di lavoro deve essere concepito in modo da prevedere la perforazione di un pozzo nell'area prima dello scadere del periodo iniziale di autorizzazione, che è di 5 anni.
- d) quando il richiedente è o è stato titolare di un'autorizzazione accordata nell'ambito del *Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964*, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da questi dimostrate nel corso delle operazioni svolte nell'ambito di tale autorizzazione.

Operatore

9. Il Department di norma rilascia un'autorizzazione solo se è disposto ad approvare nel contempo la scelta dell'operatore effettuata dal richiedente. Prima di approvare tale scelta, deve accertarsi che l'operatore proposto sia in grado di pianificare e gestire operazioni di perforazione (cfr. istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda). Oltre ai criteri di cui al precedente punto 8, il Department fonderà la propria valutazione sulle qualifiche dell'operatore e sulla sua esperienza in fatto di sicurezza e tutela ambientale.

Diritti e costi di autorizzazione

10. Alla presentazione della domanda occorre effettuare un pagamento di 1 000 GBP. Il Department declina qualsiasi responsabilità per gli eventuali costi sostenuti da chiunque abbia dichiarato la propria intenzione di richiedere un'autorizzazione o dal richiedente nel momento in cui ha previsto di presentare o ha effettivamente presentato la domanda.
